

# Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

- **Impresa** la Società **UNIQA Protezione SpA**
- **Contraente** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
- **Assicurato** il titolare della patente di guida indicato in polizza (mod. D 04)

■ Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05,

*le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.*

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa corrisponde un'indennità giornaliera - nella misura e per la durata convenute - nel caso in cui l'Assicurato subisca il ritiro della patente di guida da parte della competente Autorità - ritiro che dia luogo a sospensione della patente stessa - in conseguenza diretta ed esclusiva degli eventi indicati in polizza.

### Art. 2 Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per gli eventi che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde.

### Art. 3 Esclusioni

*L'Assicurazione non è valida nel caso in cui:*

- a) l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente;*
- b) l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- c) la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;*
- d) il veicolo guidato dall'Assicurato sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;*
- e) il veicolo guidato dall'Assicurato non sia assicurato ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- f) l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro l'ordinanza di sospensione.*

**Art. 4 Obblighi dell'Assicurato in caso di sospensione della patente**  
*In caso di sospensione della patente di guida disposta a seguito di incidenti da circolazione di cui alle condizioni particolari descritte in polizza, l'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa a mezzo di lettera raccomandata entro e non oltre il quinto giorno dalla notifica dell'ordinanza di sospensione, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento di sospensione adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.*

*L'Assicurato è tenuto altresì a promuovere l'azione tendente ad ottenere la revoca del provvedimento adottato.*

**Art. 5 Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

*Il Contraente è tenuto a pagare, presso la sede dell'Agenzia (o Ufficio) alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito dalla polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo. **La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza;** le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato: in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.*

*Per le rate successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.*

**Art. 6 Adeguamento dei massimali e del premio**

*Ad ogni scadenza annuale, i massimali ed il premio, sono soggetti ad adeguamento costante in misura pari al 10% degli importi inizialmente stabiliti.*

*Qualora a seguito di tale adeguamento, i massimali ed il premio vengono a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.*

*Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, nel riquadro relativo alle Clausole Speciali, il codice **A343**.*

**Art. 7 Pagamento dell'indennità**

*Il pagamento dell'indennità viene effettuato alla fine del periodo massimo indennizzabile o di quello minore in cui l'Assicurato sia rimasto effettivamente*

privo della patente. Tuttavia, a richiesta dell'Assicurato, il pagamento dell'indennità può essere effettuato anche a periodi mensili posticipati.

***L'Assicurato deve dare immediato avviso all'Impresa dell'avvenuta restituzione o revoca della patente.***

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso l'indennità è corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto o assolto.

## **Art. 8 Assicurazioni complementari**

***Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso all'Impresa della stipulazione o dell'esistenza per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso l'Impresa stessa o altri assicuratori. Se il Contraente o l'Assicurato omettono intenzionalmente di darne avviso, l'Impresa non è tenuta a corrispondere l'indennità prevista dalla polizza.***

## **Art. 9 Recesso dal contratto**

Entro 60 giorni dalla denuncia della sospensione della patente e nel caso di modifiche, in corso di contratto, delle vigenti norme di legge sul rilascio o sul ritiro della patente, ***le Parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata dandone avviso all'altra Parte.***

***Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata.***

Il recesso esercitato dall'Impresa ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In entrambi i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente la parte di premio relativa al rischio non corso, escluse le imposte.

## **Art.10 Rinnovo del contratto**

***In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente, ma con il limite di due anni per ogni tacito rinnovo.***

## **Art.11 Oneri a carico del Contraente**

***Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.***

## **Art.12 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.